



Città di Sant'Agata de' Goti
(Provincia di Benevento)

ORDINANZA N° 34/2010

IL SINDACO

Visto la nota, dell'ASL BN1 -Distretto Sanitario di Montesarchio U. O. Vet. AREA "B"-, prot. N. 713/09 del 03.12.2009, acquisita agli atti di questo Ente in data 03.12.2009 prot. N. 19552, il cui OGGETTO: Programma speciale per la macellazione dei suini a domicilio. Periodo 1 Dicembre/30 Marzo;

Visto la propria ordinanza n. 32 del 04 dicembre 2009;

Visto l' art.1 e 13 del R.D. 3298/1928 che prevede la possibilità della macellazione di suini a domicilio per esclusivo uso familiare, previa autorizzazione Sindacale;

Visto i regolamenti CE 853/04 e 854/04;

Visto il regolamento CE 2075/05;

Visto la delibera della Giunta Regionale della Campania n° 2234 del 07.06.2002, che disciplina la macellazione per uso privato, la quale demanda al Servizio Veterinario competente per territorio per il parere sanitario sui luoghi da utilizzarsi per la macellazione e per l' effettuazione della visita ispettiva;

Ritenuto di dover semplificare, snellire e accelerare l' iter amministrativo;

Ritenuto che le autorizzazioni Sindacali possono essere concesse anche un forma collettiva purché sia effettuata caso per caso a cura dei Medici Veterinari della competente Unità Operativa della ASL BN1, la valutazione delle condizioni igienico/sanitarie dei luoghi ove si effettua la macellazione ad uso familiare;

ORDINA

1. È consentita per effetto della presente Ordinanza, la macellazione presso il proprio domicilio a coloro che facciano richiesta prenotandosi presso la sede del Servizio Veterinario della ASL BN1, Via I. Silone, Montesarchio (BN) almeno 24 ore prima della prevista macellazione. Il veterinario addetto al controllo può posticipare la macellazione in caso di impossibilità di effettuare il controllo;
2. La macellazione deve essere effettuata da personale esperto, deve avvenire nelle ore diurne, con l'impegno di pistola a proiettile captivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore;
3. Gli strumenti e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d' igiene, lavato e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
4. Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo di macellazione prima che siano sottoposti a visita veterinaria;
5. Tutte le carni e i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente;
6. Per ogni suino macellato è necessario l' esame trichinoscopico;
7. In attesa dell' esito dell' esame trichinoscopico , le carni sono poste sotto sequestro e ne è consentita la lavorazione. Il Servizio Veterinario informerà l'utente dell' esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro i 7 giorni successivi alla visita;
8. Al momento della visita ispettiva gli interessati dovranno esibire l' attestato dell' avvenuto versamento;

Il Responsabile dell' U.O. Vet. dell'ASL BN1, trasmetterà poi a questo Comune l' elenco dei privati che ottenuta la valutazione favorevole delle condizioni igienico /sanitarie, hanno effettuato la macellazione dei suini presso il proprio domicilio;

Le suddette macellazioni devono essere effettuate esclusivamente dal 01 Dicembre al 30 Marzo dell'anno in corso.

Il mancato rispetto della suddetta ordinanza è sanzionabile ai sensi delle Leggi previste in materia.

Dalla Residenza Municipale, Lì 02 Dicembre 2010

IL SINDACO
Carmine Valentino